



Procura della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorenni di Taranto

Prot.llo N. 604/2022

Taranto, 15 giugno 2022

Al Sig. Questore
Al Sig. Comandante Provinciale Carabinieri
Al Sig. Comandante Provinciale Guardia di Finanza
Al Sig. Comandante della Polizia Locale
TARANTO
Ai Responsabili Aliquote PS- CC e GdF
Sezione P.G. sede
Ai Dirigenti dei Servizi Sociali di
Taranto e Provincia
Al Presidente del Tribunale
Sede
Ai Sostituti
Sede

Direttiva N. 2/2022

OGGETTO: Linee Guida per l'applicazione dell'art. 403 cod. civ. a far data dal 22 giugno 2022

Il nuovo art. 403 cod.civ. "*Intervento della pubblica autorità a favore dei minori*", nel testo modificato dalla legge 26.11.2021 n. 206, entrerà in vigore il 22 giugno 2022. La nuova norma ha introdotto per gli operatori, per il pubblico ministero e per il Tribunale per i minorenni obblighi procedurali specifici, da adempiersi in tempi rigorosi e strettissimi pena la cessazione di efficacia del provvedimento con cui il minore è stato posto in sicurezza.

E' perciò necessario che tutti gli operatori che possono trovarsi nella necessità di provvedere in via emergenziale alla protezione di un minore ne siano consapevoli e siano preparati all'applicazione della nuova normativa.

Trattandosi di prima applicazione di norme nuove, queste indicazioni potranno essere riviste e modificate alla luce dell'interpretazione che si consoliderà nella giurisprudenza dei Tribunali e delle Corti.

Si allegano un elenco delle Procure per i minorenni d'Italia, con indicazione dei numeri telefonici di reperibilità e degli indirizzi email per la trasmissione degli atti, nonché l'elenco (allo stato parziale, con riserva di integrarlo) dei numeri di reperibilità e degli indirizzi mail forniti, su richiesta di questo Ufficio, dai Servizi Sociali di Taranto e provincia.

NUOVO TESTO ART 403 cc

“Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psicofisica e vi è dunque emergenza di provvedere, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.

La pubblica autorità che ha adottato il provvedimento emesso ai sensi del primo comma ne dà immediato avviso orale al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, nella cui circoscrizione il minore ha la sua residenza abituale; entro le ventiquattro ore successive al collocamento del minore in sicurezza, con l'allontanamento da uno o da entrambi i genitori o dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, trasmette al pubblico ministero il provvedimento corredato di ogni documentazione utile e di sintetica relazione che descrive i motivi dell'intervento a tutela del minore.

Il pubblico ministero, entro le successive settantadue ore, se non dispone la revoca del collocamento, chiede al tribunale per i minorenni la convalida del provvedimento; a tal fine può assumere sommarie informazioni e disporre eventuali accertamenti. Con il medesimo ricorso il pubblico ministero può formulare richieste ai sensi degli articoli 330 e seguenti.

Entro le successive quarantotto ore il tribunale per i minorenni, con decreto del presidente o del giudice da lui delegato, provvede sulla richiesta di convalida del provvedimento, nomina il curatore speciale del minore e il giudice relatore e fissa l'udienza di comparizione delle parti innanzi a questo entro il termine di quindici giorni. Il decreto è immediatamente comunicato al pubblico ministero e all'autorità che ha adottato il provvedimento a cura della cancelleria. Il ricorso e il decreto sono notificati entro quarantotto ore agli esercenti la responsabilità genitoriale e al curatore speciale a cura del pubblico ministero che a tal fine può avvalersi della polizia giudiziaria.

All'udienza il giudice relatore interroga liberamente le parti e può assumere informazioni; procede inoltre all'ascolto del minore direttamente e, ove ritenuto necessario, con l'ausilio di un esperto. Entro i quindici giorni successivi il tribunale per i minorenni, in composizione collegiale, pronuncia decreto con cui conferma, modifica o

revoca il decreto di convalida, può adottare provvedimenti nell'interesse del minore e qualora siano state proposte istanze ai sensi degli articoli 330 e seguenti dà le disposizioni per l'ulteriore corso del procedimento. Il decreto è immediatamente comunicato alle parti a cura della cancelleria.

Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto il pubblico ministero, gli esercenti la responsabilità genitoriale e il curatore speciale possono proporre reclamo alla corte d'appello ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile. La corte d'appello provvede entro sessanta giorni dal deposito del reclamo.

Il provvedimento emesso dalla pubblica autorità perde efficacia se la trasmissione degli atti da parte della pubblica autorità, la richiesta di convalida da parte del pubblico ministero e i decreti del tribunale per i minorenni non intervengono entro i termini previsti. In questo caso il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore.

Qualora il minore sia collocato in comunità di tipo familiare, quale ipotesi residuale da applicare in ragione dell'accertata esclusione di possibili soluzioni alternative, si applicano le norme in tema di affidamento familiare.”

Che cosa resta uguale

L'art. 403 cod.civ. attribuiva e continua ad attribuire alla “Pubblica Autorità” un potere emergenziale, da mettere in atto quando questa constata che un minore si trova in una condizione di abbandono materiale e morale, o una grave situazione di rischio, e che la sua messa in sicurezza deve essere realizzata immediatamente e non può attendere i tempi occorrenti per una decisione del tribunale per i minorenni

Il mantenimento della espressione “Pubblica Autorità” fa ritenere che i soggetti che possono procedere alla messa in protezione del minore siano gli stessi che in precedenza, e cioè le Forze di Polizia, gli Operatori sociosanitari, il Sindaco.

L'espressione “a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia”, anch'essa rimasta inalterata, fa ritenere che, come in passato, le pubbliche autorità diverse dai servizi sociali si rivolgeranno necessariamente a questi per individuare la collocazione e gli interventi emergenziali occorrenti al minore.

Può accadere che la collocazione protettiva emergenziale sia in prima battuta individuata presso soggetti privati (parenti del minore, conoscenti, ecc.), ma anche in questo caso i servizi sociali dovranno essere coinvolti.

Novità introdotte

Come detto in introduzione, i termini che la legge fissa a tutti gli operatori per i vari adempimenti sono strettissimi, e rigorosi, per molti aspetti assimilabili a quelli previsti per l'arresto in flagranza dell'autore di reato.

PROVVEDIMENTO

In primo luogo ora la legge richiede espressamente che vi sia un “*provvedimento*” fatto dalla Pubblica Autorità (servizi sociosanitari, sindaco, forze di polizia).

Le Forze di Polizia potranno redigere un verbale, simile per forma e struttura al verbale di arresto.

L’atto dovrà contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo in cui è stato posto in sicurezza il minore mediante allontanamento da uno o entrambi i genitori (o altri esercenti la responsabilità genitoriale su di lui), l’enunciazione delle ragioni che hanno determinato il provvedimento con esposizione delle circostanze di fatto constatate o apprese che integrano la situazione di abbandono o pericolo per il minore e la necessità di procedere in emergenza; nei limiti del possibile, ma con uno sforzo per avere la massima completezza possibile, le generalità complete e la residenza del minore, le generalità complete, residenza –e domicilio abituale se diverso dalla residenza anagrafica-, recapito anche telefonico dei genitori e degli altri eventuali esercenti la responsabilità genitoriale (tutore, affidatari); e la menzione del servizio sociale cui si è fatto riferimento per la sua collocazione protettiva, o del parente o conoscente presso cui il minore è stato collocato in protezione.

Nel caso in cui il livello di pericolo sia tale da dover mantenere segreta la collocazione tale ultima specificazione potrà essere omessa, con motivazione.

Anche se la legge colloca l’avviso orale al Pubblico Ministero in un momento successivo al provvedimento, appare possibile ed anzi utile che nel verbale si dia atto dell’avviso orale, dell’ora e del nome del Pubblico Ministero che lo ha ricevuto. Si veda più oltre la specificazione sul Pubblico Ministero da avvisare. Le Forze di Polizia in ogni caso redigeranno un verbale di affidamento, che menzioni espressamente che si tratta di collocamento ai sensi dell’art. 403 c.c..

Si ritiene che i Servizi sociosanitari possano redigere un atto del Dirigente, o Responsabile delegato, che contenga gli stessi elementi sopra indicati.

Ove il provvedimento sia emesso dal Sindaco, dovrà contenere gli stessi elementi; si ritiene che la motivazione sulle ragioni del collocamento in protezione possa essere fatta mediante richiamo ad una relazione dei servizi sociali, che dovrà pertanto essere allegata.

AVVISO ORALE AL PUBBLICO MINISTERO MINORILE

E’ necessario prestare la massima attenzione al fatto che il formale avviso orale del collocamento in protezione va dato “*immediatamente*” al Pubblico Ministero minorile competente per la “*residenza abituale*” del minore.

In pratica per i minori con residenza abituale in Taranto e Provincia l’avviso andrà dato al Pubblico Ministero di turno esterno per la Procura Minori di Taranto (sarà cura di questo ufficio trasmettere il prospetto indicante il PM di turno esterno anche ai Servizi Sociali del territorio di competenza)

Dovrà darsi l’avviso al Pubblico Ministero minorile di Taranto anche nel caso di minore anagraficamente residente fuori dalla provincia di Taranto, ma di fatto stabilmente abitante in esso; e così pure nel caso di minore di cui non si riesca a stabilire dove abbia la residenza abituale.

Nel caso il minore dimori stabilmente fuori dalla provincia di Taranto l'avviso orale formale dovrà essere dato invece al Pubblico Ministero minorile del distretto di dimora abituale.

Si ritiene tuttavia opportuno che in detti ultimi casi venga comunque verbalmente avvisato, per conoscenza, il PM di questa Procura

Anche i servizi sociosanitari e il sindaco sono tenuti all'obbligo dell'avviso orale.

Nell'elenco allegato sono indicati i numeri telefonici di reperibilità del pubblico ministero minorile dei vari distretti.

TRASMISSIONE DEGLI ATTI - TERMINI

Entro le ventiquattro ore successive al collocamento in protezione, la “*pubblica autorità*” deve trasmettere gli atti al pubblico ministero minorile competente. In mancanza, il provvedimento di collocamento in protezione perderà efficacia.

Risulta pertanto fondamentale da un lato che il provvedimento contenga l'indicazione dell'ora di collocamento in protezione, e dall'altro che l'atto sia trasmesso al Pubblico Ministero minorile competente entro le ventiquattro ore da quel momento. Farà fede l'ora di inoltro risultante dalla attestazione di invio della e-mail. Si raccomanda pertanto chi opera di verificare che la spedizione sia effettivamente fatta entro il termine previsto.

Si sottolinea che il termine è rigoroso e perentorio.

Pertanto anche i Servizi sociosanitari che normalmente non hanno reperibilità nei giorni festivi e prefestivi dovranno porsi in condizione di osservarlo.

TRASMISSIONE DEGLI ATTI – A CHI

Come si è detto, la trasmissione degli atti richiesta dalla legge va fatta al Pubblico Ministero minorile competente per la dimora abituale del minore posto in sicurezza.

In proposito si richiama quanto detto circa l'avviso orale.

Nel caso sia competente il pubblico ministero minorile di Taranto l'invio degli atti dovrà essere fatto all'indirizzo pec civile.procmin.taranto@giustiziacert.it e, solo in caso di malfunzionamento del sistema e previa specifica indicazione data dal pubblico ministero minorile di turno, e di cui si farà menzione nella lettera di trasmissione, gli atti potranno essere trasmessi all'indirizzo procmin.taranto@giustizia.it o alla peo del PM di turno.

Nell'elenco allegato sono indicati gli indirizzi pec o peo per l'invio degli atti al pubblico ministero minorile dei vari distretti.

In caso di minore avente la residenza abituale fuori dal circondario - tenuto conto che si tratta di una fase d'avvio e che saranno possibili pertanto diverse interpretazioni delle norme o che potrebbe risultare necessario provvedere alla protezione di altri minori appartenenti al nucleo familiare- gli operatori e le forze di polizia invieranno gli atti non solo al pubblico ministero minorile competente per la residenza abituale del minore messo in protezione, ma anche per conoscenza al pubblico ministero minorile di Taranto

TRASMISSIONE DEGLI ATTI – CHE COSA

La legge richiede che sia trasmesso “*il provvedimento corredato di ogni documentazione utile e di sintetica relazione che descrive i motivi dell'intervento a tutela del minore*”.

Questo perché il Pubblico Ministero minorile, nelle successive settantadue ore, può e deve valutare:

-se revocare il collocamento in protezione (ad es. perché, meglio valutata la situazione, o ricevute informazioni integrative, il pericolo appare meno intenso od immediato; perché il minore che si era rivolto alle forze di polizia in un momento di crisi ha potuto ricevere l'aiuto necessario a riprendere, senza pericolo, la convivenza con i genitori; perché il genitore che teneva le condotte pericolose si è o è stato allontanato; ecc. ...);

o in alternativa

- se chiedere al Tribunale per i Minorenni la convalida del collocamento protettivo e gli altri provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale occorrenti per proteggere il minore dal pregiudizio e indirizzare i genitori ad un miglior svolgimento della loro funzione genitoriale.

Per poter comprendere ed apprezzare l'entità del pericolo e fare tali valutazioni e scelte in modo sensato e rispettoso dei diritti di tutti, il Pubblico Ministero minorile deve avere a disposizione quanti più elementi conoscitivi sia possibile avere nel breve periodo. Inoltre il Tribunale per i minorenni, che entro quarantotto ore dal ricorso dovrà decidere sulla convalida del collocamento in protezione, per le stesse ragioni ha necessità di avere elementi conoscitivi completi quanto più possibile.

La norma specifica che il pubblico ministero può “*assumere informazioni*” e “*disporre accertamenti*”. Tuttavia è ovvio che settantadue ore sono un termine estremamente ristretto e che deve essere evitata ogni perdita di tempo, a maggior ragione in quanto molte situazioni che determinano il collocamento in protezione di un minore si verificano nei giorni festivi o prefestivi.

Pertanto le Forze di Polizia e i Servizi sociosanitari si atterranno rigorosamente alle disposizioni che seguono, da intendersi dettate, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 403 cod.civ., per tutti i casi che si presenteranno e senza necessità che siano inviate dal Pubblico Ministero minorile specifiche richieste caso per caso.

Le Forze di Polizia che abbiano collocato in protezione un minore ai sensi dell'art. 403 c.c. trasmetteranno entro le ventiquattro ore, oltre al verbale di collocamento in protezione, al verbale di affidamento e all'annotazione di servizio, tutti gli atti redatti (compresa l'eventuale CNR integrale e gli allegati), e quanto risultante dalle banche dati circa i precedenti penali, giudiziari e di polizia dei genitori (cd. “*valutazione del rischio*”). Sulla lettera di trasmissione o frontespizio avranno cura di indicare, in modo vistoso, **“ART. 403 C.C.”**.

Stessa indicazione apporranno nell'oggetto della email di trasmissione.

Le Forze di Polizia trasmetteranno inoltre tempestivamente il verbale di collocamento in protezione al servizio sociale competente in base alla dimora abituale del minore. Ciò consentirà ai predetti Servizi di trasmettere senza ritardo alla Procura Minori una sintetica relazione sul minore e sul suo nucleo familiare, qualora già noti agli stessi.

I Servizi sociosanitari che abbiano collocato in protezione un minore ai sensi dell'art. 403 c.c. trasmetteranno nelle ventiquattro ore il provvedimento e una relazione psicosociale che dia conto di tutti gli elementi noti sul caso, comprese le prese in carico del minore, dei genitori o dei familiari di riferimento da parte delle strutture sanitarie specialistiche. Nella relazione saranno descritte le condizioni del minore al momento dell'intervento, quanto da lui espresso circa i suoi vissuti e le prime sommarie valutazioni e proposte del servizio.

Sulla lettera di trasmissione o frontespizio avranno cura di indicare, in modo vistoso, **"ART. 403 C.C."**.

Stessa indicazione apporranno nell'oggetto della email di trasmissione.

CHE COSA SUCCEDDE DOPO LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI

Il Pubblico Ministero, entro le settantadue ore dal collocamento in protezione del minore, provvederà a revocare il collocamento stesso o a chiederne la convalida al Tribunale per i minorenni.

In caso di richiesta di convalida, sulla stessa deciderà il giudice monocratico del Tribunale per i minorenni, entro quarantotto ore dal deposito del ricorso.

Il Tribunale comunicherà il provvedimento al Pubblico Ministero e all'Autorità che ha emesso il provvedimento di collocamento in protezione.

Nel caso delle Forze dell'Ordine, si ritiene che il destinatario del provvedimento sarà l'organo di appartenenza (Comando della Polizia Locale, Questura, Commissariato, Comando della Stazione Carabinieri, ecc.).

La norma non menziona una comunicazione da parte del Tribunale per i Minorenni al servizio sociale, anche se è presumibile che potrà essere prevista nella prassi..

NOTIFICAZIONI

La legge impone al Pubblico Ministero minorile di provvedere entro quarantotto ore dalla comunicazione del Tribunale alla notificazione ai genitori, agli altri esercenti la responsabilità genitoriale e al curatore speciale del decreto di convalida che contiene anche la fissazione dell'udienza di comparizione degli stessi entro quindici giorni.

Questo termine non è sanzionato da decadenze, ma deve essere osservato per consentire a chi deve comparire davanti al Tribunale di preparare la propria comparizione e le proprie difese.

E' espressamente prevista la possibilità di avvalersi per le notificazioni della Polizia Giudiziaria, che potrà essere individuata nella Polizia Locale competente per territorio o, a discrezione del Pubblico Ministero, nelle forze di polizia che hanno operato il collocamento ex art. 403 cod.civ. o che sono comunque state coinvolte.

Per consentire il rispetto di questi termini strettissimi è necessario che fin dai primi atti siano raccolte tutte le informazioni occorrenti ad identificare i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale, i loro indirizzi e recapiti anagrafici ed effettivi, i numeri di telefono e tutte le informazioni che ne possono agevolare il rintraccio ai fini della notificazione.

CHE COSA NON RIENTRA NELL'ART. 403 COD.CIV.

MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

I minori stranieri non accompagnati per definizione non hanno in Italia un genitore o una persona che eserciti su di loro la responsabilità genitoriale, e pertanto non rientrano nella previsione dell'art. 403 cod.civ.

MINORI CHE UN GENITORE CONDUCE CON SE' ALLONTANANDOSI DI PROPRIA INIZIATIVA DALLA CASA CONIUGALE

Non si ravvisa il presupposto quando un genitore **spontaneamente e di propria iniziativa** si allontana dall'altro conducendo con sé il figlio minore.

Qualora invece vi sia intervento della Pubblica Autorità che procede all'allontanamento del minore anche da uno solo dei genitori e al collocamento – da solo o con l'altro genitore – presso parenti , amici o comunità , dovrà procedersi ai sensi dell'art.403 cc.

In sintesi l'Autorità Pubblica che procede ex art 403 cc , valutata la sussistenza dei presupposti previsti dalla norma, dovrà:

- prendere contatti con i Servizi sociali territoriali (qualora non operino essi stessi)
- dare immediato avviso telefonico al PMM competente
- redigere il provvedimento di allontanamento/collocamento del minore
- trasmettere entro 24 ore il verbale di collocamento, completo di eventuale documentazione utile e di relazione illustrativa della situazione che ne ha comportato l'adozione
- trasmettere contestualmente (qualora l'operante non sia il servizio Sociale) gli atti di cui al punto che precede ai Servizi Sociali competenti affinché questi ultimi trasmettano con immediatezza al PM procedente (con il quale potranno anche interfacciarsi per le vie brevi) una sintetica relazione informativa sul nucleo familiare e sul minore , qualora già conosciuti. In caso negativo trasmetteranno comunque comunicazione in tal senso
- qualora delegati dal PMM procedente, sia la PG che i Servizi Sociali, procederanno con urgenza e nei limiti temporali indicati all'espletamento degli atti richiesti
- la PG qualora delegata dal PMM per la notifica del ricorso e del provvedimento del Tribunale provvederà immediatamente e comunque entro il termine espressamente indicato nella delega del PMM (48 ore dalla comunicazione da parte del TM del suo provvedimento)

Taranto, 15 giugno 2022

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni

Pina Montanaro

